ATTO COSTITUTIVO
DELL'ORGANIZZAZIONE LUDICO-CULTURALE DENOMINATA
"Associazione Ludico-Culturale Vicentina" ONLUS

Il giorno sette del mese di marzo dell'anno 2002 (duemiladue), si sono riuniti presso la residenza di Asnicar Manuel sita in via Borgo n.7 del Comune di Montebello Vicentino, provincia di Vicenza, le seguenti persone:

1. ASNICAR MANUEL, nato ad Arzignano (VI) il 09/02/1981, residente a Montebello Vic.no, via Borgo, 7 – cittadinanza italiana – CF SNCMNL81B09A459T
2. FACCIN MAURO, nato ad Arzignano (VI) il 30/05/1978, residente a Montebello Vic.no, via Londra, 7 – cittadinanza italiana – CF: FCCMRA78E30A465J
3. ZORDAN ANNA, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19/12/1979, residente a Zermeghedo, via Crosara, 38 – cittadinanza italiana – CF: ZRDNNA79T59F464T
4. TRENTIN SIMONE, nato ad Arzignano (VI) il 20/06/1979, residente a Montebello Vic.no, vicolo Vivaldi, 6 – cittadinanza italiana – CF: TRNSMN79H20A459Z
5. MORI ANTONIO, nato ad Arzignano (VI) il 03/02/1981, residente ad Arzignano, via – cittadinanza italiana – CF: MRONTN81B03A459S
6. LANZETTA GIOVANNA, nata a Silandro (BZ) il 05/02/1980, residente a Montebello Vic.no, via – cittadinanza italiana – CF: LZNGNN80B45I729H

- PUNTO A) I sopraccitati signori convengono di costituire, come fra loro costituito, una organizzazione ludico-culturale denominata: "**Associazione Ludico-Culturale Vicentina**" ONLUS.
- PUNTO B) L'organizzazione ha sede nel Comune di Montebello Vic.no (VI), in via Borgo, 7.
- PUNTO C) L'organizzazione si propone gli scopi di cui all'art. 5 dello Statuto.
- PUNTO D) Il primo esercizio sociale avrà decorrenza il sette marzo 2002 (duemiladue) e si chiuderà il giorno sei marzo 2003 (duemilatre).
- PUNTO E) La durata sociale è stabilita in anni dieci, prorogabili di anno in anno.
- PUNTO F) I componenti in tale sede, aventi facoltà di Assemblea, nominano all'unanimità per il primo triennio, quali componenti del Comitato Esecutivo:
  1. FACCIN MAURO – Presidente
  2. ZORDAN ANNA – Segretario
- PUNTO G) Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei sottoscrittori.

Il presente atto, redatto in una pagina, e lo Statuto Allegato, sono stati letti e convenuti e conseguentemente approvati. I convenuti, in segno di piena accettazione, appongono di seguito la loro firma:

ASNICAR MANUEL _____
FACCIN MAURO _____
ZORDAN ANNA _____
TRENTIN SIMONE _____
MORI ANTONIO _____
LANZETTA GIOVANNA _____

ORGANIZZAZIONE LUDICO-CULTURALE
“Associazione Ludico-Culturale Vicentina” ONLUS

- TITOLO I
Disposizioni generali

- TITOLO II
Le finalità

- TITOLO III
Gli associati

- TITOLO IV
Gli organi: Capo I: L’Assemblea
Capo II: L’Organo Direttivo
Capo III: Il Presidente

- TITOLO V
Le risorse economiche

- TITOLO VI
Il bilancio

- TITOLO VII
Responsabilità

- TITOLO VIII
Disposizioni finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita un'organizzazione ludico-culturale denominata "**Associazione Ludico-Culturale Vicentina**" ONLUS, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'associazione ha sede nel comune di Montebello Vic.no in Via Borgo n.7.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione ludico-culturale denominata **"Associazione Ludico-Culturale Vicentina**" ONLUS, è disciplinata dal presente statuto.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, adottata con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO II
FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 5
(Finalità nell'obiettivo)

1. La finalità prioritaria dell'organizzazione "**Associazione Ludico-Culturale Vicentina**" ONLUS, è quella di promuovere incontri ludico-culturali fra i giovani in diverse forme e modi.

TITOLO III
GLI ASSOCIATI

ART. 6
(Ammissione)

1. Possono essere soci dell'organizzazione tutte le persone che ne condividono le finalità e lo spirito di iniziativa.
2. L'ammissione è deliberata dal direttivo su domanda del richiedente senza obbligo di motivazione, anche in caso di mancato accoglimento della domanda.
3. I soci sono tenuti al versamento della quota annua associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
(Diritti)

1. Gli associati hanno il diritto di eleggere il direttivo.
2. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e hanno il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 8
(Doveri)

1. I soci devono svolgere la propria attività in modo gratuito e senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede e onestà.

ART. 9
(Esclusione)

1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV
GLI ORGANI

ART. 10
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Capo 1: L'Assemblea

ART. 11
(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea e presieduta dal Presidente.

ART. 12
(Convocazione)

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data stabilita.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un numero di soci non inferiore ad un 1/3 degli iscritti.

ART. 13
(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

ART. 14
(Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 15
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal Segretario o da altro componente dell'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni socio dell'associazione ha il diritto di consultare il verbale con autorizzazione del direttivo e con la presenza del Segretario.

Capo 2: Il Comitato Direttivo

ART. 16
(Composizione)

1. Il Comitato Direttivo è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati dell'associazione.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 17
(Presidente del Comitato Esecutivo)

1. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Comitato Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il comitato.
2. Ciascuno può essere rieletto.

ART. 18
(Durata e Funzioni)

1. Il Comitato Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
2. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo 3: Il Presidente

ART. 19
(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 20
(Durata)

1. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo, ovvero per un periodo di tre anni.
2. L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 21
(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa.
2. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione.

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 22
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni mobili.
2. I beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'Assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli associati o dalle persone fisiche o giuridiche, estranee all'associazione.

ART. 24
(Erogazioni e donazioni)

1. Le erogazioni liberali di denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 25
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

TITOLO VI
IL BILANCIO

ART. 26
(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

ART. 27
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 28
(Controllo sul bilancio)

1. I documenti del bilancio consuntivo sono sottoposti al controllo dell'Assemblea che in merito esprime il proprio parere.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

ART. 29
(Approvazione del bilancio)

1. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta del Comitato Direttivo, e può essere consultato da ogni associato.

TITOLO VII
LE RESPONSABILITA'

ART. 30
(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Si precisa che l'associazione "**Associazione Ludico-Culturale Vicentina**" ONLUS, è un'associazione completamente apartitica e apolitica.